F-GAS AND ECODESIGN:

INFLUENCES OF EU LEGISLATION ON ITALIAN INDUSTRY

EPEE

CONFINDUSTRIA PADOVA

CAREL

9 maggio 2016 / 9 May 2016

09.00 – 18.00

Hotel NH Laguna Palace

Mestre (VE)

F-gas ed ecodesign

L'ambito normativo, la verifica della conformità e la sorveglianza del mercato

dr.ssa Milena Presutto – ENEA UTEE
Unità Tecnica Efficienza Energetica

ENEA e la sua mission

Grazie a impianti sperimentali, laboratori specializzati e strumentazioni di eccellenza, l'ENEA sviluppa nuove tecnologie e applicazioni avanzate, fornisce servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, misure, prove e valutazioni e svolge attività di formazione e informazione sulle attività di propria competenza per trasferire la conoscenza dei risultati ottenuti e valorizzarli a fini produttivi.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'ENEA è impegnata in qualità di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, in attività di supporto alla PA, informazione e formazione nello sviluppo di tecnologie avanzate per l'energia e l'industria e in studi e ricerche per il risparmio di energia elettrica nei settori terziario, civile, illuminazione pubblica, condizionamento degli ambienti, trasporti, nell'ambito di un Accordo di Programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico

Ecodesign, Etichettatura e l'ENEA

- Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
- Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
- L'ENEA è il supporto tecnico del Ministero Sviluppo Economico come stabilito da:
  - D.L. 28 giugno 2012 N.104, attuazione della direttiva 2010/30/UE,
  - D.Lgs. 16 febbraio 2011 N.15, attuazione della direttiva 2009/125/CE.

Contenuti

- La legislazione per l'eco-efficienza
- Conformità dei prodotti: valutazione e verifica
- Sorveglianza del mercato
- Green Public Procurement

La legislazione per l’eco-efficienza

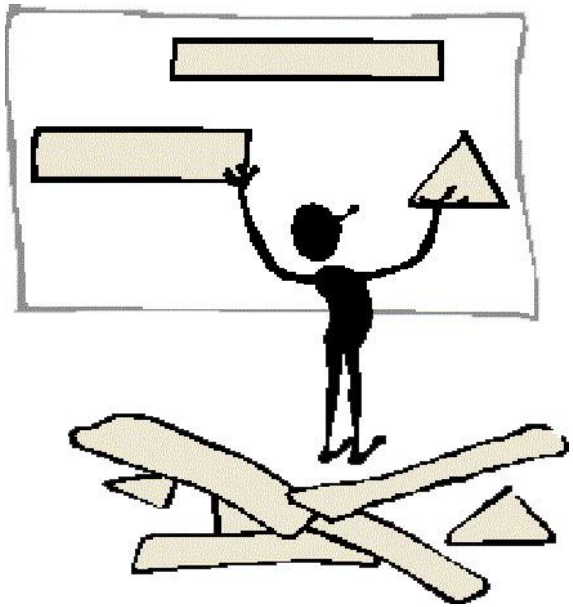

La legislazione comunitaria

- «**Direttiva 2009/125/CE**» ecodesign/ecoprogettazione
  - e le misure di implementazione per i singoli prodotti.
- «**Direttiva 2010/30/EU** » etichettatura energetica
  - e gli atti delegati per i singoli prodotti.
- «**Regolamento 517/2014 F-gas**» e i Regolamenti di implementazione:
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, relativo ai commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche e delle imprese per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra
  - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, che stabilisce il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra.
- «**Direttive sugli appalti pubblici/GPP**»:
  - Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici
  - Direttiva 2014/25/EU sulle procedure d’appalto degli enti erogatori.

Eco-efficienza e legislazione UE

Eco-label

Strumento volontario: identifica beni e servizi di eccellenza per il ridotto impatto ambientale nel ciclo di vita

F-GAS

Strumento obbligatorio: requisiti per prodotti con HFC, PFC, SF6 e per il personale coinvolto + etichettatura

Ecodesign

Strumento obbligatorio: definisce requisiti minimi di immissione sul mercato comunitario di un prodotto

Categorie di Prodotto

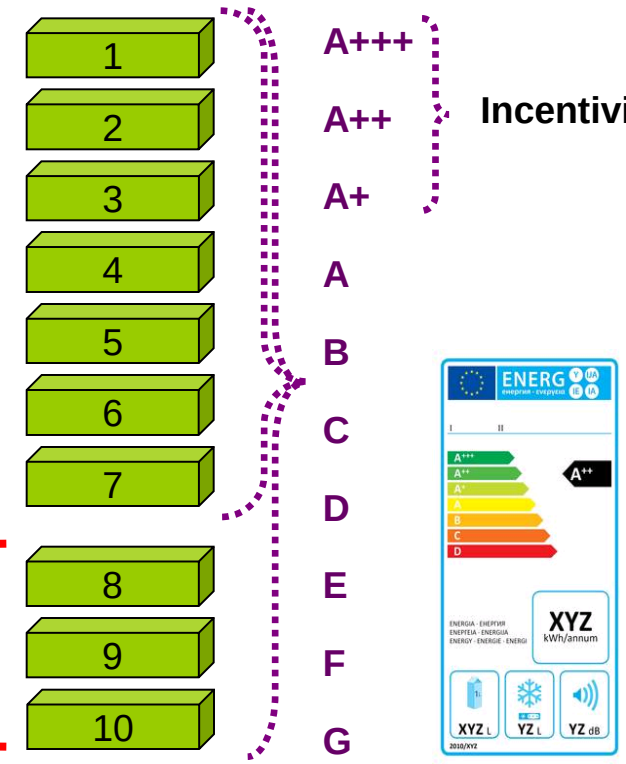

EU GPP/ACQUISTI P.A.

Strumento volontario: promuove l'acquisto di prodottii eco-efficienti assicurando comunque un buon livello di competizione (Direttiva 2004/18/UE, Art 6 Dir. 2012/27/UE e nuova Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici)

Etichettatura energetica

Strumento obbligatorio: confronta tutti i modelli di un prodotto sulla base dell'efficienza energetica e prestazioni funzionali

Ma …… funziona?…. SI!

Efficienza energetica delle lavatrici

requisiti specifici e generici di ecodesign

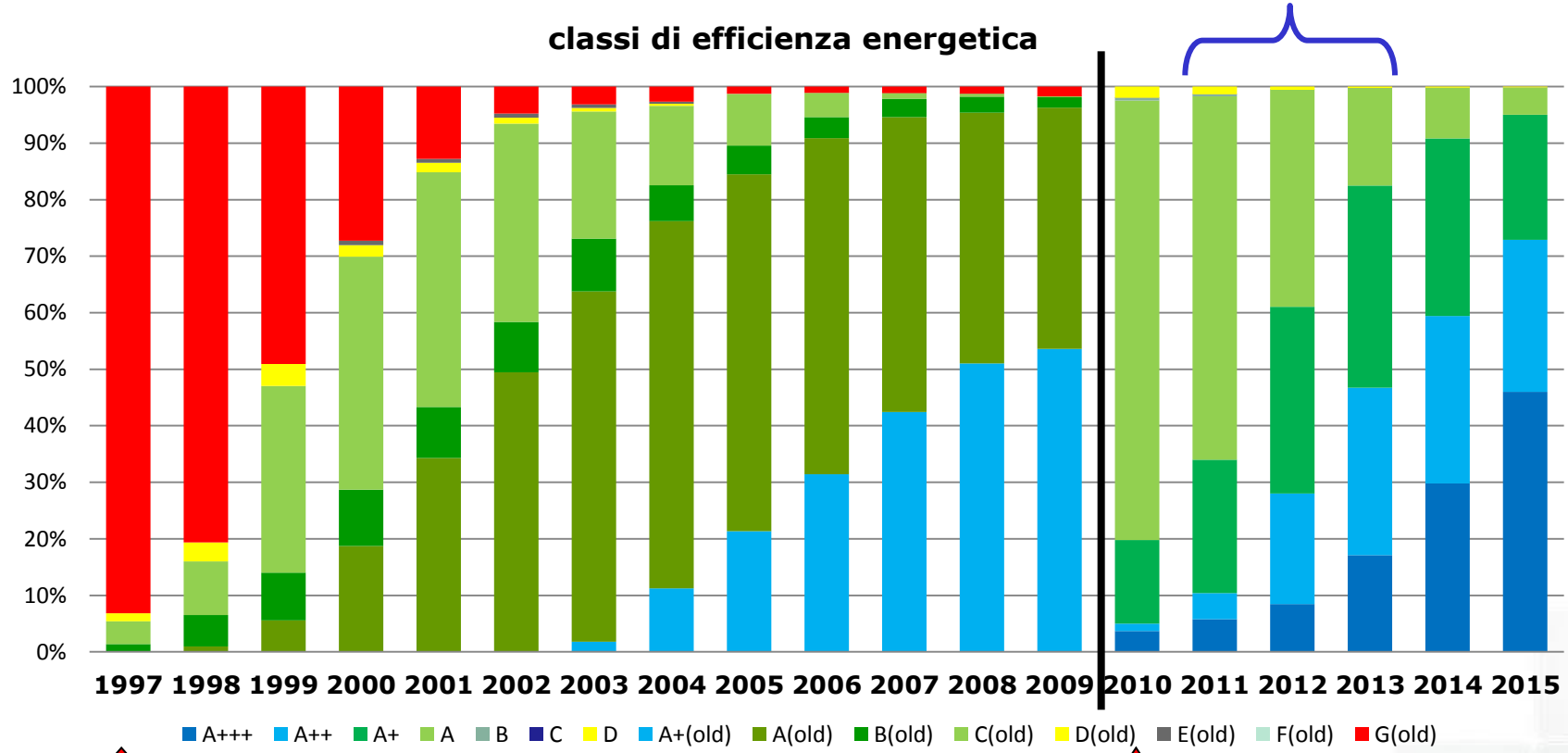

prima etichettatura energetica

attuale etichettatura energetica + ecodesign

Etichettura ed ecodesign nel mondo

Strumenti globali per influenzare lo sviluppo tecnologico di prodotti & mercati ?

61 paesi . . .

Mandatory requirements	Voluntary Commitments	Comparative Label	Endorsement Label
Algeria *	EU	Algeria *	Australia
Australia	India	Argentina *	Brazil
Bangladesh *	Indonesia *	Australia	China
Bulgaria	Korea	Bangladesh *	Chinese Taipei
Brazil*	Switzerland	Bulgaria	EU
Canada		Brazil	Japan
Chile *		Canada	Korea
China		Canada	Singapore
Columbia *		Canada	Switzerland
Czech Rep		Chile *	UK
Egypt*		Czech Republic	USA
Estonia		Egypt	
EU		Estonia	
Hungary		EU	
India *		Hong Kong	
Iran		Hungary	
Israel		India	
Japan		Indonesia	
Korea		Iran	
Lithuania *		Israel	
Malaysia		Japan	
Maldives *		Korea	
Mexico		Lithuania *	
Nepal*		Malaysia *	
New Zealand		Maldives *	
Peru *		Mexico	
Philippines		Nepal	
Poland		New Zealand	

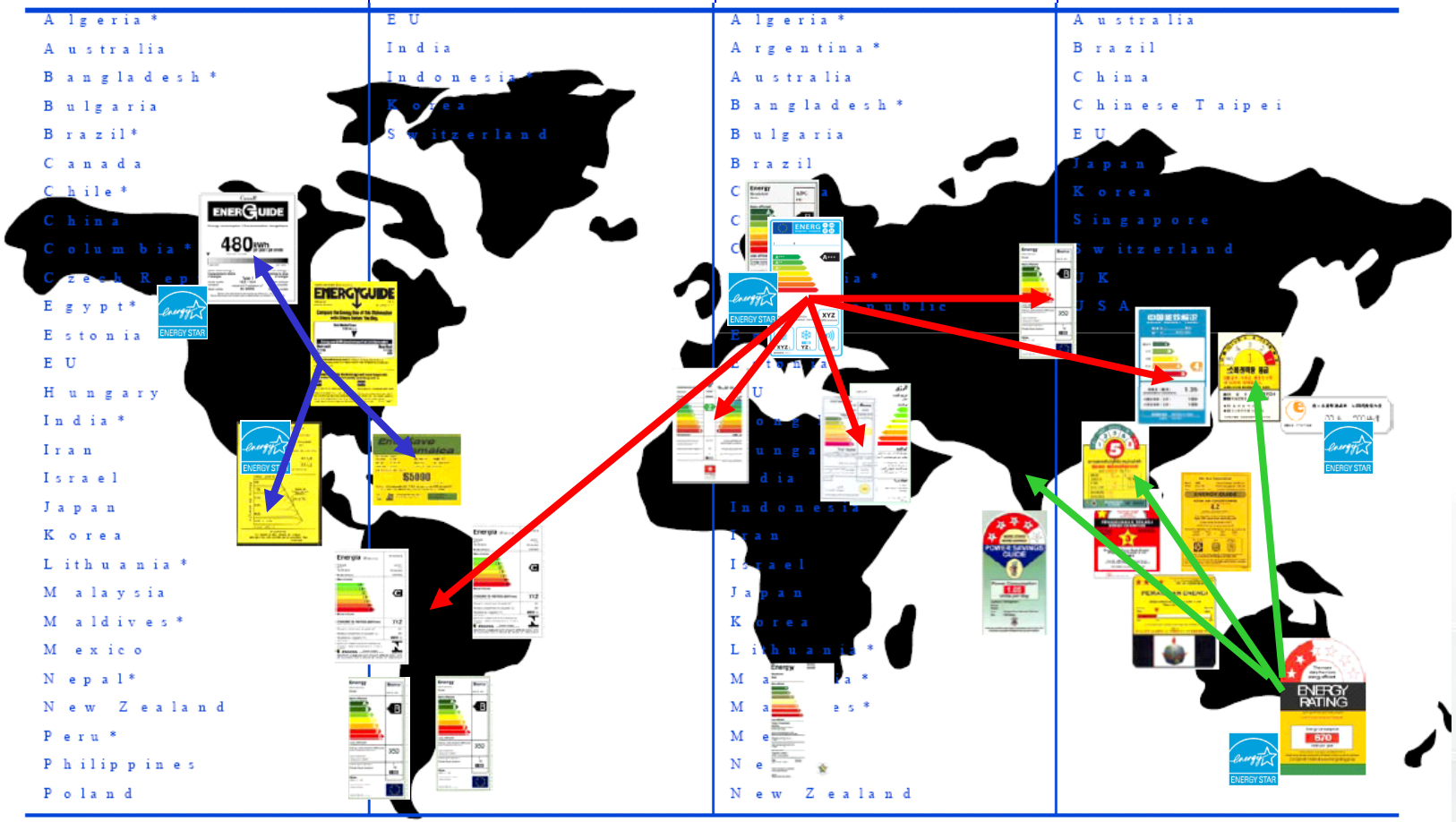

... > 80% popolazione mondiale

fonte: IEA 2008, modificato

Conformità dei prodotti e sorveglianza del mercato

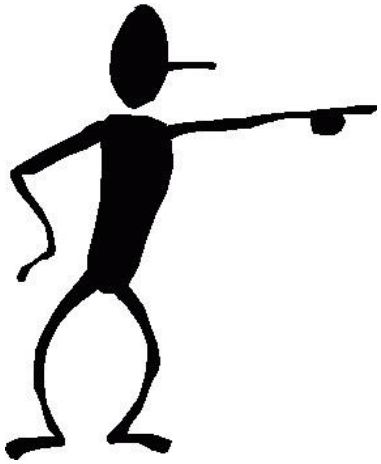

La valutazione della conformità

1. La **valutazione della conformità (*conformity assessment*)** per ecodesign ed etichettatura energetica **è in carico al produttore/fornitore.**
2. E' un esercizio *ex-ante*, prima dell'immissione del prodotto sul mercato.
3. Si basa **sull'autocertificazione**, per la maggior parte dei prodotti.
4. Solo per le **caldaie a gas** (già coperte dalla Direttiva 92/42/CEE, Articolo 7, paragrafo 2, Articolo 8 e Allegati da III a V) si utilizza la certificazione indipendente.
5. La Commissione valuterà se, limitatamente ai regolamenti di ecodesign per le caldaie, sia opportuno introdurre la certificazione indipendente (certificazione da parte di terzi) per i prodotti e presenterà i risultati di tale valutazione al Forum Consultivo entro fine 2018/inizio 2019.

Tolleranze di misura e conformità

- La variabilità della produzione è internalizzata, cioè non va considerata nelle dichiarazioni di prodotto: è parte della qualità intrinseca dei prodotti.
- NOTA: in generale un prodotto può essere "sotto/sopra dichiarato" in senso sfavorevole al produttore. Ma come conseguenza i requisiti di ecodesign/etichettatura applicabili si riferiscono ai valori nominali dichiarati:
  - esempio 1: frigorifero che secondo le prove di laboratorio potrebbe essere dichiarato di classe A+++ è invece commercializzato come A++. I requisiti di ecodesign applicabili sono quasi certamente soddisfatti perché A+++ è più efficiente di A++
  - esempio 2: condizionatore d'aria con potenza misurata di 10 kW è invece dichiarato con potenza 8 kW. I requisiti applicabili, che dipendono dalla potenza, potrebbero non essere soddisfatti in quanto l'apparecchio consuma per 10 kW e non per gli 8 kW dichiarati e per cui è verificato.

La verifica della conformità (1)

- La stessa procedura è seguita per gli atti delegati nell'ambito della Direttiva 2010/30/UE e per le misure di implementazione nell'ambito della Direttiva 2009/125/CE.
- Gli elementi essenziali della procedura di verifica sono definiti in ogni Regolamento (delegato), per esempio:
  - Regolamento 2015/1095: *Art. 5 e Allegato IX - Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato…*
  - Regolamento delegato 2015/1094*: Art. 6 e Allegato X*
- Gli Allegati relativi alla procedura di verifica sono modificati e chiariti dal cosiddetto "*omnibus amendement sulle tolleranze*", di prossima pubblicazione.

La verifica della conformità (2)

La verifica della conformità dei prodotti all'etichettatura e all'ecodesign può essere effettuata attraverso:

1. Analisi documentale (presenza e parametri dichiarati):
   - ETC: etichetta energetica e scheda prodotto
   - ETC/ECD: fascicolo tecnico e relativi test report di supporto
   - ECD: dichiarazione di conformità
   - ECD: informazioni di prodotto: sul libretto istruzioni, ecc.
2. Analisi visiva del prodotto:
   - presenza dell'etichetta (sull'unità del modello esposta per la vendita)
   - presenza di eventuali scritte, interruttori, simboli, ecc.
3. Prove di laboratorio per la verifica dei valori dichiarati e/o rispetto dei valori soglia.
4. Analisi del sito web del produttore e del venditore.

La procedura di verifica

1. La procedura da seguire per la verifica della conformità, attraverso prove documentali e di laboratorio, è descritta per ogni singolo prodotto in uno specifico Allegato del relativo Regolamento.
2. Per le prove di laboratorio si basa su due Fasi, in cui vengono provate 1+3 unità del modello in questione (con alcune eccezioni, per es. illuminazione e trasformatori).
3. Possono essere utilizzati anche i modelli equivalenti.
4. Se un modello risulta non-conforme, sono non-conformi anche tutti i modelli equivalenti come dichiarati dal produttore.
5. La discussione è in corso per definire procedure appropriate per la verifica della conformità dei grandi prodotti (per es. caldaie, trasformatori, ventilatori industriali, …), anche attraverso una serie di progetti finanziati dai programmi comunitari.

Verifiche documentali (1)

- L'analisi documentale è una parte importante della sorveglianza del mercato,
- **è una attività indipendente**: se la documentazione di prodotto non è conforme ai requisiti del relativo Regolamento di etichetttura e/o ecodesign il prodotto non è conforme,
- può portare ad un significativo risparmio sui costi della sorveglianza del mercato. I risultati possono essere utili per selezionare i prodotti per le successive prove di laboratorio,
- è essenziale definire delle regole armonizzate per l'analisi documentale in tutti gli Stati Membri, poichè, in caso di procedure diverse lo stesso produttore/importatore potrebbe inviare la stessa documentazione a diverse Autorità nello stesso paese o in diversi paesi e risultare conforme solo in alcuni.

Verifiche documentali (2)

- Il file tecnico deve includere la lista dei modelli equivalenti di tutti gli apparecchi coperti dallo stesso file (dichiarazione di identità) …
- …. e degli apparecchi che utilizzano lo stesso "modello base" per derivare la conformità attraverso calcoli o interpolazioni
- Il contenuto minimo della documentazione e i valori misurati/nominali che devono essere riportati per essere considerata conforme sono descritti nello specifico Regolamento applicativo e nella Direttiva quadro.
- La potenziale prova regina (o "pistola fumante") contro il produttore/fornitore può essere il suo stesso file tecnico.

Tolleranze nella verifica della conformità

- La **tolleranza di verifica** definita nei Regolamenti viene **utilizzata esclusivamente** nella procedura di verifica della conformità da parte delle Autorità nazionali.
- **NON** deve essere utilizzata dal produttore/fornitore per ottenere un **migliore posizionamento del modello**.
- E' la differenza massima ammissibile fra il valore nominale dichiarato per uno specifico parametro di un modello e il valore misurato in laboratorio per lo stesso parametro.
- L'utilizzo delle tolleranze nella verifica della conformità è stata chiarita per tutti i Regolamenti esistenti, di ecodesign ed etichettatura, attraverso il cosiddetto "*omnibus amendement sulle tolleranze*", di prossima pubblicazione.

La sorveglianza del mercato nell'UE

- **La sorveglianza del mercato è demandata ai singoli Stati membri, alle Autorità di sorveglianza nominate, secondo il principio di sussidiarietà.**
- La legislazione comunitaria definisce i requisiti essenziali della legislazione di prodotto/sorveglianza del mercato (es. Reg. 765/2008).
- Ogni Autorità di sorveglianza del mercato opera secondo la legislazione nazionale e la (eventuale) trasposizione nazionale della relativa legislazione comunitaria, decide in autonomia della non-conformità dei prodotti, e la comunica agli altri Stati membri e alla Commissione
  - l'interpretazione degli eventuali punti non chiari della legislazione di prodotto, e delle Direttive quadro, sono demandate ai gruppi ADCO (Administrative Cooperation Group) creati a questo scopo
  - l'interpretazione della legislazione può variare nel tempo
- in ultima istanza il Tribunale è l'unico soggetto che può emettere un giudizio definitivo circa la non-conformità dei prodotti.

Green Public Procurement

Green Public Procurement (1)

- Per l'UE il GPP è "*un processo attraverso il quale le autorità pubbliche cercano di ottenere beni, servizi e opere con un ridotto impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con la stessa funzione primaria che sarebbero invece stati acquistati*".
- Per la Task Force on Sustainable Public Procurement il GPP è "*un processo attraverso il quale le aziende soddisfano le loro esigenze di beni, servizi, opere, ecc. in un modo che consente di ottenere un beneficio economico sulla base di tutta la vita, in termini di benefici non solo per l'organizzazione stessa ma anche per la società e l'economia, riducendo al minimo i danni all'ambiente*".
- In Italia la materia è regolata dal PAN-GPP e dai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Green Public Procurement (2)

- Le nuove Direttive sono state votate dal Parlamento Europeo il 15 gennaio 2014 e adottate dal Consiglio l'11 febbraio 2014:
  - Direttiva 2014/24/UE (sostituisce la Direttiva 2004/18/CE)
  - Direttiva 2014/25/UE (sostituisce la Direttiva 2004/17/CE).

  da trasporre nella legislazione nazionale entro il 18 aprile 2016.
- Le nuove regole mirano a semplificare l'approccio al GPP e ad agevolare l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle procedure di appalto.
- Esse comprendono una "clausola orizzontale" relativa tra l'altro alle esigenze ambientali, disposizioni in materia di uso delle etichette ambientali, la possibilità di prendere in considerazione i fattori ambientali in tutto il processo produttivo e l'approccio del Costo del Ciclo di Vita come strumento di elezione per il confronto dei prodotti.

Green Public Procurement (3)

Alcuni elementi della Direttiva 2014/24/EU:

- le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione possono fare riferimento ad una delle fasi del ciclo di vita del prodotto, anche per quanto riguarda specifici processi produttivi "*a condizione che essi siano legati all'oggetto del contratto e proporzionali al suo valore e ai suoi obiettivi*" (Art. 42).
- Le (eco)-etichette dei prodotti possono essere richieste come prova delle specifiche tecniche, dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione del contratto, a condizione che tutti i criteri alla base dell'etichetta siano legati all'oggetto del contratto.
- L'utilizzo del criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* come criterio predefinito (Art. 67),
  - in sede di recepimento delle direttive gli Stati membri possono scegliere di vietare o limitare l'uso del criterio del "prezzo più basso" come unico criterio di aggiudicazione.

Green Public Procurement (4)

- Viene chiarito l'utilizzo del Costo del Ciclo di Vita (o LCC in inglese) come metodo per la valutazione dei costi della gara (Art. 68),
  - le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di includere i costi delle esternalità ambientali in questo calcolo.
- La possibilità di un maggiore controllo sul subappalto (Art 71): Il contraente è tenuto a dichiarare in anticipo il livello atteso di subappalto, oltre a fornire - nel caso di lavori e contratti di servizio - i contatti e le informazioni sui rappresentanti legali di qualsiasi società utilizzata come subappaltatrice.
- L'introduzione di un documento di appalto unico europeo (Art. 59) per rendere più facile verificare e standardizzare le prove di conformità ambientale e sociale fornite dai partecipanti

Grazie per la vostra attenzione!

per ulteriori informazioni:

milena.presutto@enea.it

F-GAS AND ECODESIGN:
INFLUENCES OF EU LEGISLATION
ON ITALIAN INDUSTRY

EPEE | CONFINDUSTRIA PADOVA | CAREL